

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la mozione P. Bernasconi e confirmatari del 17 gennaio 1967
circa l'esecuzione delle pene per gli obiettori di coscienza

(del 23 dicembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In data 16 febbraio 1967, l'on. Pino Bernasconi, con alcuni colleghi, presentava una mozione circa le modalità dell'esecuzione delle pene per gli obiettori di coscienza, chiedendo che il Cantone Ticino seguisse la prassi già adottata da alcuni Cantoni confederati. La mozione proponeva che l'espiatione della pena avvenisse separatamente da quella dei condannati di diritto comune e che il condannato fosse assegnato a servizi statali o comunali di interesse pubblico.

La proposta non è più attuale poichè nel frattempo sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia.

In data 5 ottobre 1967 sono stati modificati alcuni articoli del Codice penale militare, fra altro anche quello che si riferisce al rifiuto di prestar servizio (articolo 81); le pene sono state mitigate ed il Consiglio federale venne autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni esecutive. Queste datano del 14 febbraio 1968 e prevedono, a determinate condizioni, che il condannato venga assegnato, fuori stabilimento, ad un lavoro possibilmente corrispondente alle sue attitudini, da svolgere presso un ente pubblico o privato d'interesse generale (ospedale, cantiere stradale, azienda agricola o forestale, ecc.), (art. 2).

In applicazione all'art. 6 del citato decreto, il Dipartimento di giustizia ha emanato, in data 28 maggio 1968, una ordinanza con le norme di applicazione ed ha quindi preso contatto con enti pubblici di Lugano e dintorni, in vista di assicurarsi la possibilità di posti di lavoro secondo quanto prescritto dal decreto federale.

In applicazione alle norme federali, le istruzioni dipartimentali prevedono in particolare che l'obiettore di coscienza, condannato a pena privativa della libertà, dopo aver trascorso un periodo di osservazione in cella al fine di accertarne la personalità e le attitudini, viene assegnato ad un lavoro, fuori dello stabilimento di pena, presso un ente di interesse generale, tenuto conto delle sue attitudini e delle precedenti occupazioni.

Nell'ambito quindi delle competenze dell'Autorità cantonale, la mozione degli on. Bernasconi e confirmatari è stata pertanto accolta: il Consiglio di Stato non ritiene per ora di modificare la legge cantonale sulla esecuzione delle pene del 10 giugno 1941, essendo già attualmente possibile applicare lo speciale regime previsto dall'Autorità federale per gli obiettori, mentre una revisione completa è prevedibile a breve scadenza, in relazione alla riforma del Codice penale svizzero in discussione davanti al legislatore federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli